

Al Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca

DIRETTIVA 30 dicembre 2010, n. 103

VISTA la legge 3 maggio 1999, n. 124, recante disposizioni urgenti in materia di personale scolastico ed, in particolare, l'articolo 8, che prevede il trasferimento di personale amministrativo, tecnico ed ausiliario (ATA) degli Enti Locali alle dipendenze dello Stato;

PRESO ATTO che alla data del 24 maggio 1999 di entrata in vigore della citata legge 3 maggio 1999, n. 124, gli Enti Locali davano attuazione ai compiti propri del personale collaboratore scolastico ATA mediante personale dipendente nonché mediante contratti di servizio con soggetti privati e con personale impegnato in progetti di lavoro socialmente utile;

VISTO il decreto interministeriale 23 luglio 1999, n. 184, ed in particolare l'art. 9, che dispone il subentro dello Stato nei contratti stipulati dagli Enti Locali, per la parte concernente l'attuazione di compiti propri del personale ATA in luogo dell'assunzione di personale dipendente;

VISTA la direttiva ministeriale 28 luglio 2005, n. 68, concernente lo svolgimento di gare europee di appalto per la sottoscrizione di contratti di servizio con aziende, per lo svolgimento di servizi di pulizia ed altre attività ausiliarie presso quelle scuole dove le medesime erano già svolte anche con ditte esterne;

VISTA la direttiva ministeriale 23 dicembre 2005, n. 92, concernente lo svolgimento di gare europee di appalto per la sottoscrizione di contratti di servizio con aziende, per la proroga delle attività di pulizia di cui all'art. 78 comma 31 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, presso quelle scuole dove le medesime attività di pulizia erano parzialmente svolte da imprese impieganti personale già titolare di progetti di lavoro socialmente utile;

CONSIDERATO che le citate direttive ministeriali nn. 68 e 92 del 2005, regolavano lo svolgimento di gare per l'affidamento di servizi per il triennio 2006-2007-2008, con possibile proroga di un anno;

Alite



Al Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca

TENUTO CONTO che i contratti di servizio sottoscritti a seguito dell'aggiudicazione definitiva delle gare di cui sopra, sono in scadenza;

VISTA la legge 23 dicembre 2009, n. 192, recante bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2010 e bilancio pluriennale per il triennio 2010-2012, ed in particolare la tabella 7 contenente lo stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, nonché gli stanziamenti di competenza degli anni 2010, 2011 e 2012 per il Fondo per il funzionamento delle istituzioni scolastiche di cui all'art. 1 comma 601 della legge 27 dicembre 2006, n. 296;

CONSIDERATO che gli stanziamenti iscritti nel sopra visto Fondo per gli anni 2010, 2011 e 2012 erano inferiori a quanto necessario per poter provvedere all'indizione di nuove gare per lo svolgimento dei servizi di pulizia;

VISTA la legge 13 dicembre 2010, n. 221, recante bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2011 e per il triennio 2011-2013, ed in particolare l'incremento ivi disposto degli stanziamenti di competenza degli anni 2011 e 2012 per il Fondo per il funzionamento delle istituzioni scolastiche di cui all'art. 1 comma 601 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, che raggiunge così un totale che, a fronte dell'effettivo fabbisogno, consente di bandire le gare per lo svolgimento dei servizi di pulizia terziarizzati, sia pure con modalità termini e condizioni diversi da quelli afferenti alle precedenti gare;

PRESO ATTO che a legislazione vigente non è prevista alcuna proroga agli anni 2011 e/o seguenti delle attività di pulizia di cui al citato art. 78 comma 31 della legge 23 dicembre 2000, n. 388;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 22 giugno 2009, n. 119, ed in particolare l'articolo 4, che accantona e rende indisponibili per la nomina circa 11.800 posti di collaboratore scolastico per il triennio costituito dagli anni scolastici 2008/2009, 2009/2010 e 2010/2011, in corrispondenza al fatto che la pari quantità di servizi è erogata da ditte titolari di contratti ai sensi delle citate direttive ministeriali nn. 68 e 92 del 2005;



Al Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca

ATTESA la necessità di mantenere detti accantonamenti anche per l'anno scolastico 2011/2012;

CONSIDERATO che per gli anni scolastici successivi si provvederà sulla base di quanto all'uopo previsto nell'annuale decreto interministeriale sugli organici ATA;

CONSIDERATO che i citati accantonamenti rendono impossibile l'integrale copertura delle funzioni tipiche dei collaboratori scolastici mediante il solo ricorso al personale dipendente del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca e che dunque l'eventuale mancata diversa copertura delle funzioni in questione a mezzo di servizi esternalizzati comporterebbe l'impossibilità di garantire livelli minimi di igiene nei locali scolastici e pertanto l'interruzione del pubblico servizio dell'istruzione, ivi inclusa quella obbligatoria;

RAVVISATA dunque la necessità di provvedere urgentemente all'esternalizzazione di parte delle funzioni tipiche dei collaboratori scolastici anche per gli anni 2011 e seguenti;


VISTA la legge 15 marzo 1997, n. 59, di delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle Regioni ed Enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la semplificazione amministrativa ed, in particolare, l'articolo 21 che disciplina l'autonomia delle istituzioni scolastiche;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, recante norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell'articolo 21 della legge 15 marzo 1997, n. 59 citata;

CONSIDERATO che il citato D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275, disciplina l'attribuzione della personalità giuridica alle istituzioni scolastiche statali e che tutte le scuole nelle quali sono presenti servizi esternalizzati sono, alla data della presente direttiva, dotate di personalità giuridica propria;

VISTO il decreto interministeriale 1 febbraio 2001, n. 44, recante le istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ed in particolare l'articolo 31 del Titolo IV che riconosce autonomia negoziale alle istituzioni scolastiche;

A handwritten signature in black ink, located at the bottom right of the page, next to the final paragraph of text.



Al Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca

CONSIDERATO che il citato art. 1 comma 601 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, istituisce il Fondo per il funzionamento delle istituzioni scolastiche, che detto Fondo è destinato a finanziare le spese di funzionamento tra cui quindi anche quelle per l'esternalizzazione dei servizi, e che ivi si dispone che le disponibilità iscritte in detto Fondo siano trasferite direttamente alle scuole;

CONSIDERATO pertanto che solo le scuole, vista la citata autonomia negoziale, possono provvedere all'acquisizione dei servizi esternalizzati eventualmente loro necessari, utilizzando all'uopo le risorse ad esse direttamente trasferite a valere sui sopra considerati fondi;

CONSIDERATO che l'art. 31 comma 4 del citato D.I. 1 febbraio 2001, n. 44, fa divieto alle istituzioni scolastiche di acquistare servizi per lo svolgimento di attività che rientrino nelle ordinarie funzioni o mansioni proprie del personale in servizio nella scuola e che dunque le scuole possono acquistare i servizi compresi in dette funzioni o mansioni, solo nella misura non assicurabile mediante il ricorso al personale interno;

CONSIDERATO che circa 6.000 istituzioni scolastiche statali sul totale di oltre 10.000, hanno assicurato, nell'anno scolastico 2009/2010, le funzioni tipiche dei collaboratori scolastici mediante il solo ricorso al personale dipendente del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, avvalendosi dell'organico loro assegnato, senza che si riscontrassero difficoltà nell'assicurare dette funzioni, mentre in oltre 4.000 scuole sono accantonati circa 11.800 posti di organico di collaboratore scolastico, determinando l'impossibilità di assicurare tutte le relative funzioni mediante il solo ricorso al personale interno;

CONSIDERATA la necessità di definire l'ammontare degli importi da porre a base d'asta per l'acquisizione all'esterno di quella parte delle funzioni tipiche dei collaboratori scolastici che negli anni 2011 e seguenti non potranno essere assicurate mediante il solo ricorso al personale dipendente del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, a causa dei citati accantonamenti;



Al Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca

RITENUTO che il criterio oggettivo per la determinazione delle basi d'asta sia quello del costo che si sosterebbe in assenza del ricorso a servizi esterni, per coprire i corrispondenti posti accantonati con personale dipendente, nonché del costo della relativa quota parte del materiale per le pulizie, dell'IVA e di ogni altro onere;

CONSIDERATA altresì l'opportunità di omogeneizzare nelle modalità e nei termini di decorrenza gli appalti di servizio presso le istituzioni scolastiche statali per l'esternalizzazione di funzioni riconducibili a quelle dei collaboratori scolastici ATA;

VISTO il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del personale del comparto Scuola, che disciplina le predette funzioni;

VISTO il decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207, recante regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 10 dicembre 2010, n. 288;

CONSIDERATO che il suddetto decreto attuativo entra in vigore sei mesi dopo la sua pubblicazione;

VISTO l'accordo di collaborazione siglato l'11 marzo 2010 tra il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca e la CONSIP Società p.A., con l'obiettivo di sviluppare iniziative per rendere più innovativi i processi di acquisto del Ministero medesimo e del sistema scolastico nel suo complesso;

CONSIDERATA l'istituzione di un gruppo di lavoro composto da membri del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca nonché della CONSIP Società p.A., col fine di individuare ed avviare urgentemente la procedura di gara più idonea, tra quelle previste dal citato decreto legislativo 163/2006, per l'acquisto, da parte delle scuole, dei servizi di pulizia ed altre attività ausiliarie;



Al Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca

TENUTO CONTO che i tempi necessari per lo svolgimento delle citate procedure di gara non sono compatibili con la urgenza sopra ravvisata, con riferimento ai servizi da acquistare per il periodo che giunge sino al termine dell'anno scolastico 2011/2012;

CONSIDERATO necessario provvedere urgentemente all'acquisizione dei servizi di pulizia ed altre attività ausiliarie anche per il periodo che giunge sino al termine dell'anno scolastico 2011/2012;

emana la seguente

DIRETTIVA

Art. 1

1. La presente Direttiva definisce gli ambiti operativi, le modalità, i termini, il ruolo dei diversi soggetti, gli organi e i livelli istituzionali interessati (Istituzioni scolastiche, Uffici Scolastici Regionali ed Amministrazione centrale), per l'impiego delle risorse assegnate alle scuole per l'acquisto di servizi riconducibili alle funzioni previste per il profilo del collaboratore scolastico.

Art. 2

1. Ciascuna istituzione scolastica provvede, autonomamente od eventualmente anche all'interno di reti di scuole – a fronte dell'accantonamento dei posti di collaboratore scolastico – ad effettuare il procedimento di acquisizione per i servizi non assicurabili con il solo personale interno del corrispondente profilo. I procedimenti hanno per oggetto la fornitura dei predetti servizi per l'anno scolastico 2011/2012.

Art. 3

1. Gli Uffici Scolastici Regionali assicurano, in coordinamento con la Direzione generale per la politica finanziaria e per il bilancio, ogni ausilio, informazione o sostegno, nell'ambito del quadro normativo di riferimento, alle istituzioni scolastiche o reti di scuole che ne facciano richiesta, per facilitarne le attività di espletamento dei procedimenti di acquisizione, garantendo loro gli opportuni, adeguati, supporti tecnici, operativi e normativi.



Al Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca

2. I medesimi Uffici Scolastici Regionali determinano l'organico ATA delle singole scuole assicurandone la corrispondenza col relativo fabbisogno, nell'ambito di quanto previsto dal relativo annuale decreto interministeriale.

Art. 4

1. La Direzione generale per la politica finanziaria e per il bilancio assegna alle istituzioni scolastiche statali che abbiano parte dei posti di organico accantonati, risorse finanziarie in ragione di quanto necessiterebbe per coprire detti posti con collaboratori scolastici sino al termine delle attività didattiche, maggiorato del 30%. La citata assegnazione è effettuata a valere sulle risorse iscritte nei fondi per il funzionamento delle istituzioni scolastiche di cui all'art. 1 comma 601 della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

2. La medesima Direzione generale, ai sensi dell'art. 2 comma 7 del D.I. 44/2001, informa tempestivamente le scuole dell'assegnazione di cui al comma 1. Provvede altresì ad informare dell'avvenuta assegnazione e dei relativi importi ciascun Ufficio Scolastico Regionale.

Art. 5

1. La Direzione generale per il personale scolastico comunica alla Direzione generale per la politica finanziaria e per il bilancio il numero di posti di collaboratore scolastico accantonati presso ciascuna scuola, sulla base dei dati forniti dagli Uffici Scolastici Regionali.

Art. 6

1. Ciascuna istituzione scolastica destinataria dell'assegnazione della risorsa finanziaria di cui all'articolo 4, si uniforma per l'espletamento del procedimento di acquisizione, anche laddove si costituisca in rete, alla vigente normativa di riferimento, provvedendo di conseguenza all'indizione e gestione della procedura.

2. La spesa complessiva per l'acquisto dei servizi presso ciascuna scuola, non può essere superiore alla risorsa finanziaria ad essa assegnata a tale scopo ai sensi dell'art. 4, compresa l'IVA e ogni altro onere e spesa. La base d'asta è determinata di conseguenza. *Alst*



Al Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca

3. Salva la propria autonomia e nel rispetto di quanto previsto dai commi 1 e 2, le scuole, nell'ambito delle indicazioni operative fornite dalla Direzione Generale per la politica finanziaria e per il bilancio, possono far riferimento, per la predisposizione degli atti della procedura di acquisizione (disciplinare, capitolato e contratto attuativo), agli schemi predisposti dalla predetta Direzione Generale.

4. Le attività contemplate dall'appalto sono definite puntualmente nel capitolato tecnico e riguardano le attività di pulizia nonché eventualmente, a discrezione della scuola o della rete di scuole, anche le attività ausiliarie afferenti alle funzioni del collaboratore scolastico.

5. Il capitolato tecnico è predisposto per acquistare solo i servizi non assicurabili mediante il personale interno, tenendo in ciò conto anche del periodo dell'interruzione estiva delle attività didattiche, in quanto corrispondente ad una minore esigenza dei servizi in questione.

6. L'istituzione scolastica procede all'aggiudicazione sulla base del criterio scelto per l'aggiudicazione dell'offerta e l'eventuale differenza tra prezzo di aggiudicazione e risorse assegnate rimane a disposizione della medesima per le esigenze di funzionamento.

Art. 7

1. Lo svolgimento delle attività contemplate dalla presente Direttiva è oggetto di specifiche azioni di monitoraggio a cura della Direzione generale per la politica finanziaria e per il bilancio, sentiti gli Uffici Scolastici Regionali.

Art. 8

1. Le istituzioni scolastiche statali provvedono tempestivamente, con riferimento al termine degli appalti in corso, ad avviare le procedure di cui all'art. 6.

Altri



Al Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca

2. Nelle more della conclusione delle procedure di acquisizione, gli appalti in atto con scadenza anteriore possono essere prorogati da ciascuna istituzione scolastica secondo necessità e non oltre il 30 giugno 2011, a fronte dell'esigenza di garantire i servizi che non possono essere coperti col solo personale interno.

A norma della legge 14 gennaio 1994, n. 20, la presente Direttiva è trasmessa alla Corte dei Conti per il visto e la registrazione, per il tramite dell'Ufficio Centrale di Bilancio.

Aut.

Il Ministro

Mariastella Gelmini